

COMUNE DI FIUMINATA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI -URBANISTICA

N.47 DEL 16-02-21

Oggetto: EVENTI SISMICI 2016 - O.C.S.R. N. 86 DEL 24/01/2020 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LET. a) DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DELL'11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE FONTE DI BRESCIA" ID: 2766 - CUP: I43B20000150001 - CIG:8545730F79 - AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio, nella Sede Comunale, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici verificatesi in Centro Italia a partire dal 24 agosto 2016, con D.P.C.M. del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dagli eventi sismici, poi prorogato fino al 28 febbraio 2018 con l'art. 16-sexies, co. 2 del D.L. 20/06/2017 n. 91 (così come convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123), ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2019 con l'art. 1, co. 988 della Legge n.145/2018 (cd. legge di Bilancio 2019) e ultimamente prorogato fino al 31 dicembre 2020 con Decreto – Legge 24 ottobre 2019, n.123;
- Con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- A seguito degli eventi sismici suddetti il Sindaco ha richiesto alla Protezione Civile l'esecuzione di sopralluoghi tecnici speditivi sugli immobili di proprietà comunale, tra i quali l'ex scuola sita in frazione Fonte Di Brescia (prot. n. 5605 del 04/11/2016), atti a verificare le condizioni di sicurezza degli stessi;
- L'ex scuola, ubicata in Frazione Fonte di Brescia (Comune di Fiuminata) e individuata al N.C.E.U del Comune al foglio n. 49, particella n. 489, sub 2, 3 e 4, è stata danneggiata dai

suddetti ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

- In particolare, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati e della suddetta segnalazione, personale tecnico regionale abilitato, ha eseguito in data 03/03/2017 un sopralluogo presso l'ex scuola suddetta, redigendo per la stessa la scheda AEDES e modelli GE1 e GP1 con esito "B", acquisiti al protocollo comunale 1165 del 03/03/2017;
- A seguito di ciò, con Ordinanza Sindacale n. 29 del 08/03/2017, in base alle indicazioni riportate nella scheda Aedes suddetta, è stata dichiarata la parziale inagibilità dell'immobile, relativamente ad una porzione di esso, inibendone l'utilizzo sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie;
- Successivamente, con Decreto Legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 229 del 15.12.2016, recante "Interventi Urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 Agosto 2016, è stato stabilito tra l'altro:
 - o art. 2 comma 1 lettera e): il Commissario Straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legge;
 - o art. 2 comma 2: attribuisce al Commissario Straordinario il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1 comma 5 del medesimo decreto legge;
 - o art. 14 comma 1 lettera a) e a-bis): con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziato allo scopo, per la ricostruzione, riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici;
 - o art. 14 comma 2 lettera a): al fine di dare attuazione agli interventi di cui al comma 1, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 comma 2, si provvede a predisporre ed adottare un piano delle opere pubbliche, comprensivo degli interventi sulle urbanizzazioni dei centri o nuclei oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, articolato per le quattro regioni interessate dall'evento sismico, che quantifica il danno e ne prevede il finanziamento in base alle risorse disponibili;
- L'Amministrazione Comunale, ha provveduto a redigere e trasmettere alla Regione Marche un proprio piano delle opere pubbliche danneggiate presenti sul territorio comunale, così come individuate a seguito dei sopralluoghi eseguiti dal personale tecnico regionale (abilitato Aedes) suddetto, distinguendolo per ordine di priorità;
- Il Presidente della Regione Marche, operante in qualità di Vicecommissario ai sensi dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., ha provveduto a trasmettere il suddetto piano delle Opere Pubbliche alla struttura Commissariale al fine dell'ammissione a finanziamento;

- Con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86 del 24/01/2020, l'intervento oggetto di riparazione danni e miglioramento sismico, distinto con ID 2766, è stato inserito nel secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016, con un contributo stimato di € 315.000,00.
- Con determina di settore tecnico n. 187 del 09/09/2020 è stato individuato, in relazione ai lavori di "Miglioramento sismico dell'ex-edificio scolastico Fonte Di Brescia" di cui al secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016 approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020 per un contributo complessivo concesso di € 285.000,00, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28/05/1970 – C.F. MSSLNZ70E281156X, Responsabile dell'area tecnica comunale, quale Responsabile Unico del Procedimento e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25/12/1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I, istruttore tecnico comunale;
- Nel frattempo la struttura commissariale, per la giusta determinazione dell'importo degli interventi finanziati, ha messo in atto una nuova procedura di valutazione che prevede la redazione per ogni opera pubblica l'elaborazione di una verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) in base a determinati parametri prestabiliti;
- All'uopo, con Ns. prot. n. 4664 del 10/09/2020, è stata trasmessa all'Ufficio Speciale della Ricostruzione delle Marche (U.S.R.), tramite la piattaforma Sismapp, la valutazione di congruità dell'importo richiesto per l'intervento di "Riparazione danni sisma 2016 ed adeguamento funzionale della ex-scuola sita in loc. Fonte Di Brescia", la quale prevede un costo complessivo dell'opera di € 285.000,00, invece di € 315.000,00 inizialmente individuato, con un importo dei lavori pari ad € 187.517,97 ed € 97.482,03 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- In data 25/09/2020 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5001 del 25/09/2020, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Fonte Di Brescia" per una somma complessiva di intervento di € 285.000,00 autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;
- Con Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2020, prendendo atto del finanziamento suddetto di € 285.000,00, è stato adottato il Programma Annuale e Pluriennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 e dei Servizi e Forniture 2021-2022 contenente l'intervento di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Fonte di Brescia – ID: 2766" in oggetto;

Richiamati:

- Le disposizioni di cui al comma 3-quater dell'articolo 14, e al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge n. 189/2016 e s.m.i., le quali stabiliscono rispettivamente che gli Enti locali delle singole Regioni, ove a tali fini da esse individuati procedono quali stazioni appaltanti, all'espletamento delle procedure di gara relativamente agli immobili di loro proprietà nonché che il Presidente della Regione-Vice Commissario con apposito provvedimento può delegare lo svolgimento di tutta l'attività necessaria alla realizzazione degli interventi di ricostruzione necessari, ai Comuni o agli altri Enti Locali interessati, anche in deroga alle previsioni contenute nell'articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- Il Decreto del Vice Commissario n. 2/VCOMM16 del 5 gennaio 2018 che decreta di delegare i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali interessati, individuati nell'allegato A, per le opere pubbliche e i beni culturali di propria competenza ivi indicati:
 - a) allo svolgimento delle relative procedure di gara come stazioni appaltanti;
 - b) alla conseguente realizzazione di tutti gli interventi necessari alla ricostruzione, riparazione o ripristino degli edifici pubblici e dei servizi pubblici ivi erogati nonché degli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- L'art. 14, comma 4-bis del D.L. n. 189/2016 prevede che i soggetti attuatori di cui all'art. 15 del medesimo decreto, nonché i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessate, ferme restando le previsioni dell'art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, per la predisposizione dei progetti e per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), del D.L. n. 189/2016, in caso di indisponibilità di personale dipendente, ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-bis e seguenti dell'art. 50-bis del medesimo D.L., in possesso della necessaria professionalità, ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del D.L., procedono all'affidamento, per importi inferiori a 75.000 euro, mediante procedure di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, co. 2, let. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020, coordinato con la legge di conversione dell'11 settembre 2020, n. 120 a professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016;

Considerato che:

- Che l'art. 7 dell'Ordinanza Commissariale n. 41 del 02.11.2017, a modifica ed integrazione dell'Ordinanza Commissariale n. 33 del 11.07.2017, prevede che qualora gli incarichi di progettazione siano affidati a professionisti esterni, l'importo a base di gara è determinato nel rispetto dell'art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle tariffe professionali approvate sulla base di detta norma (in ultimo D.M. 17.06.2016);
- Per determinare il costo di esecuzione dei servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione nonché della eventuale direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto, occorre fare riferimento all'articolo 24 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tenendo conto dell'importo presunto dei lavori di € 187.517,97 così come indicato nel documento di congruità (C.I.R.) suddetto;

- Ai sensi del predetto articolo, con l'applicazione del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto a determinare, come risultante dall'allegato elaborato tecnico "Calcolo del corrispettivo delle prestazioni", gli importi dell'incarico da affidare, come dettagliato nel prospetto che segue:

<u>Descrizione delle prestazioni</u>	<u>CPV</u>	<u>Importo</u>
PROGETTAZIONE DEFINITIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	13.369,70 €
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	11.704,40 €
Importo a base di gara		25.074,10 €
ESECUZIONE LAVORI E COORDINAMENTO IN FASE DI ESECUZIONE	71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	20.231,10 €
VERIFICHE E COLLAUDI TECNICI-AMMINISTRATIVI	71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione)	882,20 €
Importo eventuale affidamento fase esecutiva		21.113,30 €
Importo complessivo appalto		46.187,40 €

- L'importo dell'incarico da affidare, calcolato ai sensi del D.M. 17/06/2016, risulta quindi pari a € 46.187,40 (di cui € 25.074,10 a base di gara ed € 21.113,30 inerenti all'eventuale affidamento nella fase esecutiva) oltre oneri fiscali ed IVA come per legge;
- Accertata l'impossibilità oggettiva di poter svolgere l'attività di progettazione di cui al presente atto utilizzando le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente, nel frattempo, è stata adottata apposita determinazione a contrarre *n. 263 del 30.11.2020*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia" – SISMA 2016 - ID 2766, relativi al *secondo programma delle opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici a far data dal 24/08/2016* approvato con Ordinanza Commissariale n. 86/2020 per un importo complessivo di € 46.187,40 (di cui € 25.074,10 a base di gara ed € 21.113,30 inerenti all'eventuale affidamento nella fase esecutiva) oltre oneri fiscali ed IVA come per legge, dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:

FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO	Affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia" – SISMA 2016 - ID 2766
FORMA DEL CONTRATTO	Scrittura privata da registrarsi in caso d'uso
CLAUSOLE ESSENZIALI	Riportate nella lettera di invito e relativi allegati approvati con la presente determinazione
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE	Affidamento diretto, ai sensi degli art. 36, co. 2, e 157, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato dall'art.1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, mediante richiesta di invito ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016.
CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE	Criterio di aggiudicazione del minor prezzo (maggior ribasso) ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

- Con medesima determina di settore tecnico n. 263 del 30.11.2020 sono stati approvati gli schemi dei seguenti documenti relativi alla richiesta di preventivi:
 - una lettera di invito riportante le condizioni di affidamento e svolgimento del servizio;
 - all. 2_Domanda di partecipazione;
 - all. 3.1_Modello idoneità morale;
 - all. 3.2_Modello idoneità morale altri soggetti;
 - all. 4_Modello dichiarazione titoli;
 - all. 5_Modello offerta economica;
 - all. 6_Modello DGUE;
 - all. 7_Determinazione corrispettivi_D.M. 17/06/2016;
- Che, come previsto dalla Nota USR prot n 14570 del 08.02.2021, assunta la protocollo comunale n. 736 del 08.02.2021 con la quale si comunica la modifica a far data dal 02.02.2021 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima, essendo l'importo dell'appalto in questione minore di €. 100.000,00 non risulta necessaria la preventiva verifica degli atti di gara da parte dell'ANAC ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2, comma 9 dell'Ordinanza n. 33/17, come aggiunto dall'Ordinanza n. 35/17, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/2016.
- Che inoltre l'affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);

- Che per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, D.lgs. 9 aprile 2008, n 81, e che, pertanto, l'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad €. 0,00;
 - Che in data 30.11.2020, con nota protocollo n. 6426, veniva invitata la richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'appalto del servizio sopra indicato ai seguenti professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016:
 1. ING. Luciani Lucio Silvestro – Sigillo (PG);
 2. ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esi (AN);
 3. ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN);
- e con medesima nota veniva fissato per il giorno 24.12.2020, alle ore 13:00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Che a seguito della verifica della documentazione amministrativa e delle offerte economiche presentate dai professionisti, con “Verbale di acquisizione preventivi” prot. n. 6998 del 30.12.2020 è stato dato atto che l'offerta migliore in merito all'affidamento del *servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in merito alle opere di “Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia – Sisma 2016” – ID n. 2766*, è quella del libero professionista singolo Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica – per un importo di € **21.062,24** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4% (servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € **17.735,17** oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che, eventualmente verrà affidata con successivo atto, per un importo complessivo di € **38.797,41** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, tutti gli importi al netto del ribasso offerto del **16%** (sedici%);
 - Che nel suddetto verbale prot. n. 6998 del 30.12.2020 è stato dato atto altresì che l'affidamento definitivo del servizio in oggetto al suddetto professionista è subordinato alla verifica con esito positivo di tutti i requisiti di legge dichiarati dall'operatore economico prescritti per la suddetta procedura di acquisizione preventivi;
 - Che ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., secondo cui la stazione appaltante “in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita “in ogni caso, gli

incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;

Visto:

- Che in merito alla verifica dei requisiti sono stati acquisiti/verificati i seguenti documenti:
- Il certificato relativo ai carichi pendenti dell'Ing. Lorenzetti Alfredo acquisito tramite AVCPASS con numero registro certificato 5418892/2020/R;
- Il certificato relativo ai carichi pendenti dell'Ing. Cerini Flavio, acquisito al protocollo comunale n. 38 del 05.01.2021 da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macerata;
- Il certificato relativo al casellario giudiziale dell'Ing. Lorenzetti Alfredo acquisito tramite AVCPASS con numero registro certificato 5418982/2020/R;
- Il certificato relativo al casellario giudiziale dell'Ing. Cerini Flavio acquisito al protocollo comunale n. 37 del 05.01.2021 da parte della Procura della Repubblica presso Tribunale di Macerata
- Il certificato di regolarità fiscale dell'Ing. Lorenzetti Alfredo acquisito al protocollo comunale n. 348 del 20.01.2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Jesi – Direzione Provinciale Ancona;
- Il certificato di regolarità fiscale dell'Ing. Cerini Flavio acquisito al protocollo comunale n. 349 del 20.01.2021 da parte dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Jesi – Direzione Provinciale Ancona;
- Il certificato circa la verifica in merito alla concentrazione degli incarichi di cui all'ordinanza Commissariale n. 33 /2017 e s.m.i. acquisito al protocollo comunale n. 743 del 09.02.2021 da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – ufficio del Commissario Straordinario per l'Ing. Lorenzetti Alfredo e l'Ing. Cerini Flavio;
- Il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Lorenzetti Alfredo acquisito al protocollo comunale n. 7016 del 30.12.2020 da parte dell'Inarcassa;
- Il certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Cerini Flavio acquisito al protocollo comunale n. 7017 del 30.12.2020 da parte dell'Inarcassa;

- La verifica dell'iscrizione dell'Ing. Lorenzetti Alfredo e dell'Ing. Cerini Flavio all'Albo Professionale degli Ingegneri;
- La verifica dell'iscrizione dell'Ing. Cerini Flavio all'elenco nazionale dei Tecnici competenti in Acustica;
- La verifica dell'iscrizione dell'Ing. Lorenzetti Alfredo e dell'Ing. Cerini Flavio all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.;
- Verifica del casellario Anac dal quale non risultano annotazioni che riportino motivi di esclusione relativamente all'Ing. Lorenzetti Alfredo e all'Ing. Cerini Flavio;
- Contratto di Avvalimento tra l'Ing. Lorenzetti Alfredo (ausiliato) e l'Ing. Cerini Flavio (ausiliario) come da scrittura privata del 18.12.2020, registrato al protocollo generale comunale al n. 6972 del 29.12.2020
- Il fascicolo AVCpass scaricato dal portale dell'Anac in data 15.02.2021 dal quale si prende atto della positiva verifica dei restanti requisiti dichiarati in sede di acquisizione preventivi da parte dell'Ing. LORENZETTI Alfredo;

Ritenuto:

- Che a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura di affidamento, si può procedere all'aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia" – SISMA 2016 - ID 2766 al professionista singolo Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica – per un importo di **€. 21.062,24** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4% (servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di **€. 17.735,17** oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R., tutti gli importi al netto del ribasso offerto del **16%** (sedici%) – (Importo complessivo di **€. 38.797,41** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%);
- Visto l'allegato schema di contratto/convenzione da sottoscrivere con l'Ing. Lorenzetti Alfredo;
- Visto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e di cui all'art.1, comma 32, della legge n. 190/2012;

- Visto il D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore;
- Viste le linee guida ANAC n. 1, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- Viste le linee guida ANAC n. 4, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- Visti gli articoli gli articoli 107, 151, 183 e 191 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto il decreto sindacale n. 1 del 13.01.2018, di attribuzione delle funzioni di cui all’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali);
- Visto il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- Viste le Ordinanze commissariali n. 37/2017 e n. 56/2018 e n. 86/2020;
- Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza modificato in ultimo in data 08.02.2021;
- Visto il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- Visto l’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;
- Visto che il sottoscritto Responsabile del settore Tecnico comunale, Ing. Massacci Lorenzo, verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica;
- Visto che, ai sensi dell’art 9 comma 1, lett. A) n. 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- Dichiarato di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- Visti i seguenti codice *CUP: I43B20000150001* – *CIG: 8545730F79* relativi all’affidamento del servizio in questione;
- Per le motivazioni sopra esposte:

D E T E R M I N A

- Di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- Di affidare, a seguito della positiva conclusione dell'iter di verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la presente procedura, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici), al professionista singolo Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica – i servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di “Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia” – SISMA 2016 - ID 2766 per un importo di €. **21.062,24** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. **17.735,17** oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R., tutti gli importi al netto del ribasso offerto del **16%** (sedici%) – (Importo complessivo di €. **38.797,41** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%);
- Di dare atto infatti che ai sensi di quanto previsto all'Art. 4 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii., la stazione appaltante “in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione (lo stesso art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita “in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario”), e pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sopra indicati nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento;
- Di approvare il Verbale di acquisizione preventivi ai sensi art. 36 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. prot. n. 6998 del 30.12.2020;
- Di approvare l'allegato schema di contratto/convenzione da sottoscrivere con l'Ing. Lorenzetti Alfredo;

- Di dare atto che ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto;
- Di procedere alle comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Di ribadire che il Responsabile Unico del Procedimento, ex artt. 31 e 111, comma 2 del D.lgs. 50/2016, è individuato nell'Ing. Massacci Lorenzo nato a San Severino Marche (MC) il 28.05.1970 – C.F. MSSLNZ70E28I156X quale Responsabile dell'area tecnica comunale e quale collaboratore-supporto al Rup il Geom. Frattali Fabio nato a Matelica (MC) il 25.12.1976 – C.F. FRTFBA76T25FO51I quale istruttore tecnico comunale e che gli stessi non si trovano in situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. rispetto alla procedura in oggetto;
- Di ribadire che il presente affidamento è esonerato dal pagamento del contributo all'ANAC, trattandosi di procedura afferente alla ricostruzione post sisma, ai sensi del DPCM 28/09/17 (vds. Comunicati del Presidente dell'ANAC del 11/10/17 e del 21/11/18);
- Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- Di dare atto che la somma di € 285.000,00 relativa alla realizzazione dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO EX EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN FRAZIONE FONTE DI BRESCIA" e pertanto anche le spese relative al presente appalto, trova imputazione al RR.PP. 2560/1 di cui ai fondi stanziati con l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 86/2020 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per quanto di competenza, e all'Ing. LORENZETTI Alfredo, affidatario del servizio in oggetto.

Visto attestante la regolarità dell'istruttoria.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to MASSACCI LORENZO

Il presente atto viene sottoscritto dal responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIANZIARIO

F.to AURELI SABATINO

Li, 16-02-21

Della suddetta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 16-02-2021

Si attesta che la presente determinazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16-02-021 al 03-03-021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MASSACCI LORENZO

Li 04-03-21

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSACCI LORENZO

Li 16-02-2021





COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738

P. Iva 00266030436

CONVENZIONE

Rep. n. del

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE FONTE DI BRESCIA - SISMA 2016" – ID: 2766 – CUP: I43B20000150001 - CIG:8545730F79.

L'anno duemilaventuno il giorno del mese di, nel Palazzo Comunale sito in Via Roma n. 30:

TRA

1) Ing. Massacci Lorenzo, nato a San Severino Marche (MC) il 28 Maggio 1970 – codice fiscale MSS LNZ 70E28 I156X, domiciliato per la carica in Fiuminata (MC) in via Roma n. 30, il quale interviene al presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nonché in virtù del Decreto Sindacale n. 01 del 13/01/2018, con cui lo stesso è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica di questo Ente e al quale sono stati conferiti i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., non per proprio conto, ma esclusivamente quale funzionario responsabile dell'Area Tecnica ed in rappresentanza del Comune di Fiuminata (codice fiscale 00266030436) con sede in via Roma n. 30, più avanti indicato come "COMUNE" o "COMMITTENTE";

E

2) Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227,

di seguito chiamato come "PROFESSIONISTA-CONTRAENTE".

- In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 15/10/2020 e della propria Determina di Settore Tecnico n. del

premesse che

- il presente documento, la cui redazione, validità ed efficacia sono disciplinate dagli artt. 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707 dalla Sezione Seconda del Titolo II del Libro Sesto del Codice Civile, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra COMMITTENTE e CONTRAENTE; esso integra le norme contenute nel Disciplinare di Gara/Lettera di invito;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 e 1-bis, della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e s.m.i., lo stato di emergenza in conseguenza della crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- con D.L. 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successivamente integrato e modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 7 aprile 2017, n. 45 e dal D.L. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 172/2017 e s.m.i. ed in particolare il comma 4, dell'art. 14 che prevede quanto segue *"sulla base delle priorità stabilite dal Commissario Straordinario di intesa con i vice commissari della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5 e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere "a" e "b", i soggetti attuatori, i Comuni, le Unioni dei Comuni, le Unioni Montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al Commissario Straordinario"*;
- in data 28/12/2016 è stato stipulato tra il Commissario, l'ANAC e INVITALIA *"l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma"* così come modificato in data Febbraio 2021;
- in riferimento al presente atto risulta valido il protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario Straordinario del Governo, la Struttura di missione e la Centrale Unica di Committenza e che le clausole ivi contenute dovranno essere riportate nel contratto di appalto;
- nell'ambito del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 approvato con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86 del 24 Gennaio 2020 ss.mm.ii. figura, tra gli altri, l'intervento di *"Miglioramento sismico dell'ex-edificio scolastico in Frazione Fonte di Brescia"*;

- In data 25/09/2020 l'USR Marche con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 5001 del 25/09/2020, ha comunicato l'esito positivo della verifica di congruità dell'importo richiesto (C.I.R.) per la realizzazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico sito in frazione Fonte Di Brescia" per una somma complessiva di intervento di €. 285.000,00 autorizzando a procedere con l'affidamento dei servizi tecnici;
- la progettazione in oggetto è finanziata con i fondi di cui all'Ordinanza Commissariale n. 86 del 24.01.2020 suddetta con imputazione al RR.PP. 2560/1;
- il C.I.G (codice identificativo di gara) é: 8545730F79;
- il C.U.P. (codice unico di progetto) è: I43B20000150001;
- il Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, ha adottato la determinazione a contrarre n. 263 del 30.11.2020, stabilendo di conferire il servizio in oggetto tramite affidamento diretto, ai sensi degli art. 36, co. 2, e 157, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., modificato dall'art.1 co. 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge 120/2020, mediante richiesta di invito ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (maggior ribasso) ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189;
- A seguito della ricezione dei preventivi e verifica dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte Di Brescia – Sisma 2016" – ID n. 2766, l'appalto suddetto è stato affidato in via definitiva ai sensi del comma 5, dell'art. 32, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Fiuminata n. del, all'Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica – per un importo di €. 21.062,24 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di €. 17.735,17 oltre iva 22% ed oneri contributivi 4% che eventualmente verrà affidata con successivo atto a seguito dell'approvazione del progetto da parte dell'U.S.R., tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 16% (sedici%) – (Importo complessivo di €. 38.797,41 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%);
- che l'Ing. Lorenzetti Alfredo e Cerini Flavio hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna situazione o impedimento comportante il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSA

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla presente procedura non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto di appalto.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Fiuminata, come sopra rappresentato, affida all'Ing. LORENZETTI Alfredo nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica – che accetta, l'incarico per la redazione *della progettazione definitiva e esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in merito alle opere di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia – Sisma 2016" – ID n. 2766* (CPV 71000000-8 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione), per un importo di €. **21.062,24** oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%.

Si specifica che ad oggi l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare con successivo atto al medesimo operatore aggiudicatario anche le attività relative ai servizi di *direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione*, come da offerta presentata in sede di gara pari ad €. **17.735,17** oltre iva ed oneri contributivi al netto del ribasso d'asta offerto del 16% (sedici%) nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Infatti l'art. 4 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario".

La redazione del progetto dovrà tenere conto di quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., dal Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora vigente, nonché di tutte le normative vigenti in materia ed in particolare quelle di ricostruzione post-sisma di cui al D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i. e le successive ordinanze emanate dal Commissario Straordinario alla ricostruzione.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO - CONTRAENTE

È compreso nell'affidamento tutto quanto necessario per dare il servizio completamente compiuto, in ogni sua componente, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni della lettera di invito, della presente Convenzione di incarico e di tutti i documenti contrattuali e dell'offerta. Sono pertanto inclusi tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento dei servizi e delle attività pattuite, ivi comprese le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. Il corrispettivo dell'affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. È da considerarsi inclusa nei servizi richiesti la redazione di ogni elaborato necessario per il rilascio dei pareri e autorizzazioni da parte degli Enti competenti (a mero titolo di esempio, parere Soprintendenza, etc...) e tutto quanto necessario per rendere il progetto approvabile da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e appaltabile. L'affidatario dovrà altresì rendersi disponibile per illustrare le scelte progettuali al Responsabile del Procedimento, all'Amministrazione, al verificatore, all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.) e per adeguare o integrare il progetto in relazione alle eventuali richieste scritte, motivate da parte degli organi sovraordinati senza alcun vincolo nel numero delle riunioni necessarie. Nella fase di progettazione, l'affidatario dovrà produrre ogni altro elaborato richiesto dal Committente per la definizione del progetto e/o dagli organismi competenti ad emettere pareri o a rilasciare autorizzazioni o dal responsabile del procedimento. La produzione di tali elaborati non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto convenuto nel presente disciplinare, ad eccezione di eventuali varianti o modifiche sostanziali. In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo, il Committente può richiedere al Contraente di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi ed oneri, a scapito parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

Il Contraente è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e seguenti del c.c. e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dalla presente Convenzione di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, esso è obbligato all'osservanza della deontologia professionale ed ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico. Resta a carico del Contraente ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi dell'amministrazione Committente; è obbligato ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell'art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dalla medesima amministrazione o dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi. Il Contraente si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per la raccolta

di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. Gli elaborati progettuali (per ogni livello) dovranno essere forniti in n. 2 (due) copie cartacee timbrate e firmate in originale, oltre ad una copia su supporto elettronico in formato PDF o similare (stampabile ma non modificabile e firmato digitalmente) di tutta la documentazione prodotta (relazioni, schemi grafici, tavole, ecc.).

Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltre consegnata su supporto elettronico, anche in formato editabile: gli elaborati testuali dovranno essere consegnati in formato editabile TXT o compatibile DOC, XLS; gli elaborati grafici, le nuvole di punti, dovranno essere consegnati in formato editabile DWG versione 2004, DXF, SHP o compatibili; le immagini in formato JPG o TIFF. Il Contraente si impegna infine a comunicare in corso d'opera le eventuali variazioni della propria composizione societaria.

ART. 4 - ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE

Il Committente si impegna a trasmettere al Contraente, all'inizio dell'incarico, tutto quanto in suo possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso. Il Committente s'impegna inoltre ad inoltrare le necessarie richieste per l'ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente carico del pagamento di tutti i relativi oneri; a garantire su richiesta del Contraente e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento dell'incarico medesimo. Il Contraente potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori per l'espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

ART. 5 - VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

Il Contraente è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, ancorché ordinata o pretesa dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'amministrazione Committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al servizio, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente disciplinare, sono a carico del Contraente. Il Contraente incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconducibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui al comma 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto al Responsabile del Procedimento. La sottoscrizione della

Convenzione da parte dell'affidatario del servizio equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Il corrispettivo per onorari e spese, salvo variazione consistente dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati, è convenuto nelle somme di seguito indicate individuate ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 16% (sedici%):

PROGETTAZIONE DEFINITIVA: €. 11.230,55 (euro undicimiladuecentotrenta/55) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni indicate nel Disciplinare di Gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente oltre a quanto riportato nell'offerta che costituisce parte integrante della presente Convenzione);

PROGETTAZIONE ESECUTIVA: €. 9.831,70 (euro novemilaottocentotrentuno/70) oltre iva ed oneri contributivi (l'importo è immodificabile ai sensi dell'art. 2233 c.c. e si riferisce a tutte le prestazioni indicate nel Disciplinare di Gara e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente ed indirettamente oltre a quanto riportato nell'offerta che costituisce parte integrante della presente Convenzione).

Si ribadisce che l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario, con apposito atto aggiuntivo, l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifiche e collaudi nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento. Gli importi con l'applicazione del ribasso offerto (16%) delle prestazioni oggetto di riserva sono:

ESECUZIONE DEI LAVORI: €. 16.994,12 (euro sedicimilanovecentonovantaquattro/12) oltre iva ed oneri contributivi.

VERIFICHE E COLLAUDI: €. 741,05 (euro settecentoquarantuno/05) oltre iva ed oneri contributivi.

I corrispettivi sopra indicati sono comprensivi dell'equo compenso ai sensi dell'art. 2578 c.c.. L'amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione Committente concernente la singola prestazione quando necessarie al prosieguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'assunzione del relativo impegno di spesa ed

autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione (U.S.R.). Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale.

ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Contraente per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 2, si impegna a rispettare le scadenze sotto riportate così come indicate nel Disciplinare di Gara:

- **PROGETTAZIONE DEFINITIVA:** entro **60 giorni naturali e consecutivi** dalla data di consegna effettiva del servizio e comunque dopo la predisposizione delle indagini geologiche e materiche necessarie; il professionista entro **20 giorni** dalla consegna del servizio dovrà consegnare apposito programma delle indagini da effettuare con allegato computo metrico estimativo delle spese da redigersi in base al prezzario sisma 2016;
- **PROGETTAZIONE ESECUTIVA:** entro **30 giorni naturali e consecutivi** dalla data di notifica di approvazione del progetto definitivo (previa verifica della stessa);

Si precisa inoltre che: i giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del Committente dell'avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'incarico. Le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a prestazioni che non rientrino nell'oggetto dell'incarico o nella competenza del Contraente (quali ad esempio, realizzazione indagini geognostiche o sui materiali della struttura, acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni progettuali o altro) o a quest'ultimo non imputabili. È facoltà del professionista incaricato (Contraente), ai sensi dell'art. 107 del Codice, chiedere sospensioni della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dal Contraente. Al cessare delle ragioni che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che dovessero emergere durante lo svolgimento dell'incarico, il Committente ha facoltà di concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell'incarico stesso.

ART. 8 - PENALI E CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la presentazione degli elaborati progettuali da parte del Contraente venisse ritardata oltre il termine indicato all'art. 7, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'**1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo**, che sarà trattenuta dalle spettanze del professionista fino ad un massimo del **10 (dieci) per cento del corrispettivo**. L'entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità

dell'inadempimento e/o disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario del servizio (Contraente) avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione. Nel caso in cui l'affidatario del servizio (Contraente) non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte dell'Amministrazione, la stessa provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario del servizio in base alla Convenzione, nel rispetto delle normative fiscali ovvero trattenuto dalla cauzione definitiva. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso. Salvo quanto precedentemente previsto per la risoluzione del contratto è facoltà dell'Ente Committente risolvere il contratto a tutto rischio del Contraente, con riserva di risarcimento danni, qualora il Professionista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente Committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo: a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate; b) ingiustificata sospensione del servizio; c) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Committente presso il Contraente, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine stessa; d) il venire meno dei requisiti professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione dell'appalto; e) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dal Committente; f) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte del committente; g) mancata esecuzione di prestazioni previste dalla propria offerta tecnica presentata; h) mancato rispetto di norme di legge o regolamenti nonché di ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile del Procedimento; i) assunzione di atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso. I casi elencati saranno contestati al Contraente per iscritto dal Committente, preventivamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Nel caso di risoluzione, l'Amministrazione Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dal Contraente il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso al Contraente può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'Amministrazione. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa vigente.

ART. 9 - MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

I corrispettivi sono corrisposti con le modalità di seguito riportate:

ANTICIPAZIONE:

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. verrà corrisposto se richiesto, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, l'importo dell'anticipazione del prezzo dell'importo contrattuale incrementabile sino al 30% ai sensi dell'art. 207 comma 1 del D.L. 34/2020.

PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Il pagamento del corrispettivo delle singole prestazioni oggetto dell'appalto, da intendersi a corpo, verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato e integrato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, a seguito della consegna, verifica ed approvazione degli elaborati progettuali (previo accredito all'Ente Committente del finanziamento da parte dell'Ufficio Speciale Ricostruzione delle Regione Marche).

I corrispettivi sono erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione e saranno condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al capitolato di gara ed alla normativa vigente.

I pagamenti saranno effettuati tramite Poste Italiane S.P.A. (codice IBAN: IT 36 K 07601 03200 0010 5156 2930). Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. e deve inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera dei soggetti interessati al servizio in oggetto. Il Contraente o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità è obbligato a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (Committente) e alla Prefettura - Ufficio del Governo della provincia di Macerata. Ai sensi del comma *9bis*, dell'art. 3, della citata Legge n.136/2010 "Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione", con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa Legge. Il Contraente ai sensi della citata L. 136/2010 ha comunicato gli estremi del "conto corrente dedicato" intestato a Banca, codice IBAN:

Le persone autorizzate ad operare sul conto sono:

- Sig. nato il e residente in (.....) in Via n. (Codice Fiscale) in qualità di Legale Rappresentante della ditta

come da dichiarazione agli atti di questo Ente Committente. Il Contraente dichiara espressamente di esonerare la Stazione Appaltante (Committente) da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che non saranno effettuati con le modalità di cui al presente articolo. Il pagamento di quanto sopra previsto avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 21 del

D.P.R. 633/1972 ed art. 184, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012 e secondo quanto disposto dalla circolare del MEF e del Ministero Infrastrutture n.1293 del 23/01/2013, per le particolari circostanze relative alla situazione economica della finanza pubblica al momento della stipula del presente atto. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e saldo si applicheranno gli interessi moratori di cui alle disposizioni dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, mentre non saranno in ogni caso dovuti all'Appaltatore eventuali interessi a seguito di ritardo nell'inserimento della fattura elettronica nel portale SDI.

ART. 10 - VARIANTI

Il Contraente si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile del COMMITTENTE fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti nell'impostazione progettuale determinati da nuove diverse esigenze ed autorizzati dal Committente, al Contraente spetta la competenza nella misura stabilita per le varianti in corso d'opera dalla tariffa professionale di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale, sempre che la necessità di tali varianti non sia imputabile a sue responsabilità. Le eventuali perizie modificative (di variante o suppletive), saranno effettuate solo in seguito a specifico ordine scritto dell'amministrazione committente concernente la singola prestazione quando necessarie al proseguo dell'esecuzione delle opere e del loro buon andamento, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ed in ogni caso dopo l'autorizzazione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione e l'assunzione del relativo ulteriore impegno di spesa se necessario. Le stesse saranno compensate secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 17 Giugno 2016 e comunque non oltre la percentuale offerta nella fase iniziale. Nel caso di perizie di variante, le quantità relative alle categorie di lavoro non più da eseguire, vengono portate in conto solo se oggetto di attività progettuale. Non potranno essere, quindi, considerate le quantità oggetto di pura e semplice eliminazione dal progetto di esecuzione.

ART. 11 - PROPRIETA' DEGLI ELABORATI

Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal Contraente possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633

"Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 12 - COLLABORAZIONI E CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), punto 2 e dall'art. 106, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. È parimenti vietato affidare totalmente o parzialmente a terzi l'esecuzione della prestazione oggetto del presente Atto o parti di esso, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Per quanto non espressamente qui riportato si rimanda al Disciplinare di gara ed alla normativa vigente.

ART. 13 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

All'atto della stipulazione della presente Convenzione, il Contraente ha presentato la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo misure e modalità previste dall'art. 103 del Codice degli Appalti, stipulato con la Compagnia di assicurazione

Il Contraente e il professionista "ausiliario" (del Contratto di Avalimento), hanno presentato al Committente, copia di apposite polizze assicurative di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto, per un massimale non inferiore a €. 500.000,00 ciascuno.

ART. 14 - CONTROVERSIE

Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona fede, nel dare esecuzione alla presente Convenzione, terranno conto non solo di quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto giuridicamente pattuito. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione, comprese quelle conseguenti il mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 205 del Codice, saranno deferite al giudizio del giudice ordinario del Foro di Macerata. È pertanto esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.

ART. 15 - PRIVACY

Il Contraente si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. Il Contraente ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi alla presente Convenzione saranno

trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

ART. 16 - STIPULA E REGISTRAZIONE DELLA SCRITTURA PRIVATA

La presente Convenzione è stipulata sotto forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. Tutte le eventuali spese, inerenti e pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico del Contraente.

ART. 17 - DOMICILIO DELL'AFFIDATARIO

Per tutti gli effetti della presente Convenzione, il Contraente l'affidatario elegge domicilio legale in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90.

ART. 18 - DICHIARAZIONI FINALI DI LEGGE DEL CONTRAENTE

▪ Dichiarazione di cui al D.P.R. n. 62/2013:

Il Contraente dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal DPR n. 62/2013 costituiscono causa di risoluzione della presente Convenzione.

▪ Dichiarazione di cui al comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001:

Ai sensi e per gli effetti del comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001 dichiara che non esiste alcuna situazione di conflitto ovvero di altra situazione che possa rientrare nell'ambito di applicazione del comma citato; norma il cui contenuto si dichiara di ben conoscere. Il Contraente è altresì a conoscenza che i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal comma 16ter, dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

▪ Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto:

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al al Disciplinare di Gara/Lettera di Invito oltre a quanto riportato nell'offerta economica presentata quale documento contrattuale. L'Appaltatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel Disciplinare di gara; sempre a tal fine dichiara

di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere eseguito a regola d'arte nel rispetto di tutte le vigenti norme di legge. Oltre alle norme di cui alla ricostruzione post sisma riportate in premessa, si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.
- DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per la parte in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti attuativi del Codice;
- Linee Guida del Ministero dell'Interno in materia di controlli antimafia del 23/06/2010, recepite dalla Giunta Comunale con deliberazione n.123 del 28.12.2010;
- Protocollo di legalità e sicurezza negli appalti della Prefettura di Macerata del 10/11/2011 e sottoscritto dal Comune di Fiuminata;
- D.M. Ministero dello Sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" e successive modifiche ed integrazioni;
- D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;
- Ordinanze commissariali n. 37/2017 e n. 56/2018 e n. 86/2020;
- Norme Tecniche per le Costruzioni – Approvate con Decreto Ministeriale 17 gennaio 2018 e relative circolari esplicative, per quanto applicabili;
- Norme del codice civile;
- D.M. Requisiti Minimi del 25 giugno 2015;
- D.M. 3 Agosto 2015 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. in materia antincendio;
- Allegato 2 al D.M. 11/10/2017: criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;
- Tutte le norme statali, regionali, comprensive dei relativi regolamenti, delle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione delle opere pubbliche.

In Contraente è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi, retributivi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NORMA DI RINVIO

La presente Convenzione è immediatamente vincolante ed efficace per il tecnico incaricato nella sua interezza e per l'amministrazione Committente. Per quanto non espressamente convenuto, le parti

fanno riferimento alla vigente Tariffa Professionale, alle norme del Codice Civile e della Contabilità Generale dello Stato nonché al Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mod. ed integrazioni, agli atti di gara, al Disciplinare di Gara ed a tutta la normativa vigente in materia con particolare riferimento a quella emanata in merito alla crisi sismica del centro Italia del 2016.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Amministrazione Committente, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, informa il Contraente che tratterà i dati contenuti nella Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e da regolamenti comunali in materia. Responsabile del trattamento dei dati è l'Ing. Massacci Lorenzo, Responsabile dell'Area Tecnica.

ART. 21 – PROTOCOLLO DI LEGALITA'

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica nelle quali gli operatori economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26/07/2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, tra le quali quelle appresso indicate.

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorrottivo:

Clausola n. 1: il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale.

Clausola n. 2: Il Soggetto aggiudicatario, o l'impresa contraente, in caso di stipula di subcontratto, si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 del Codice Penale in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 del C.P., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis del C.P..

⇒ Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1: L'affidatario si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione.

Clausola n. 2: L'affidatario si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo sottoscritto tra Struttura del Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26/07/2017 e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

L'affidatario assume inoltre l'impegno di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" tutti gli obblighi previsti dal Protocollo di legalità e di seguito riportati:

- obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento;
- obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (articolo 1, comma 3);
- accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1, comma 3);
- obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione Appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1, comma 4 e 6);
- impegno ad inserire nei propri contratti, e a far inserire in tutti i subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione Appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1.3, del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli Enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto

l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'articolo 86 del D.Lgs. n. 159/2011 (art. 2, comma 4 e 5);

- obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3, comma 1);
- inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco suddetti (art. 3, comma 2);
- rispetto, senza ritardo, di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione Appaltante (art. 3, comma 2);
- qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o sub-contratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione dell'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3, comma 2);
- impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6, comma 1, lettera "a");
- obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6, comma 2, lettera "a");
- obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6, comma 1 del Protocollo (art. 6, comma 2, lettera "b") e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6, comma 2, lettera "b");
- obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del d.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (articolo 6, comma 2, lettera "c");

- obbligo di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del D.Lgs n.136/2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15/05/2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe delle imprese distaccate; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6, comma 2, lettera "d");
- impegno a mettere a disposizione della Stazione Appaltante i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7, comma 2, lettera "a");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7, comma 2, lettera "b");
- impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 (art. 7, comma 2, lettera "c");
- accettazione espressa del fatto che, l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno, essere sanzionati ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo medesimo.

Si dà infine atto che L'Ing. Lorenzetti Alfredo e l'Ing. Cerini Flavio risultano iscritti all'Elenco speciale dei professionisti ex art. 34 del D.L. 189/2016 e Ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017 e loro ss.mm.ii.

IL CONTRAENTE

Ing. Lorenzetti Alfredo

IL COMMITTENTE

Ing. Lorenzo Massacci



COMUNE DI FIUMINATA

PROVINCIA DI MACERATA

C.A.P. 62025 – Via Roma 30 – Tel. 0737/54122 – Fax 0737/54738
P. Iva 00266030436

UFFICIO TECNICO

Prot. n. 6998 del 30.12.2020



OGGETTO: LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX EDIFICIO SCOLASTICO IN FRAZIONE FONTE DI BRESCIA - SISMA 2016"

ID: 2766 – CUP: I43B20000150001 – CIG: 8545730F79

AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 1, CO. 2, LET. a) DEL D.L. N. 76 DEL 16/07/2020, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DELL'11 SETTEMBRE 2020, N. 120, DEI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, NONCHÉ L'EVENTUALE AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

VERBALE DI ACQUISIZIONE PREVENTIVI AI SENSI ART. 36 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Oggi addì 30 Dicembre alle ore 9:00 dell'anno duemilaventi il sottoscritto Ing. Lorenzo Massacci, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fiuminata e responsabile del procedimento di selezione in oggetto, assistito dagli Istruttori Tecnici Ing. Contu Claudia e Geom. Frattali Fabio:

PREMESSO:

Che con Determina di Settore Tecnico n. 263 del 30.11.2020 è stata avviata una procedura di acquisizione di preventivi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici) per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia – Sisma 2016" – ID n. 2766 relativi al secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal

24 agosto 2016 approvato con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 86/2020 e ss.mm.ii.;

Che per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, è previsto un importo a base d'asta di € 25.074,10 oltre oneri contributivi (4%) e IVA (22%), un importo di € 21.113,30 oltre oneri contributivi (4%) e IVA (22%) inerente i servizi relativi alla fase esecutiva, oggetto di riserva di affidamento, **per un importo complessivo dell'appalto di € 46.187,40 oltre oneri contributivi (4%) e IVA (22%).**



Che in data 30.11.2020, con nota protocollo n. 6426, veniva inviata la richiesta di preventivi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'appalto del servizio sopra indicato ai seguenti professionisti iscritti nell'elenco speciale, di cui all'art. 34 del medesimo D.L. n. 189 del 2016:

1. ING. Luciani Lucio Silvestro – Sigillo (PG);
2. ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esì (AN);
3. ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN);

Che con medesima nota veniva fissato per il giorno 24.12.2020 alle ore 13:00, il termine per la presentazione delle offerte.

Constatato che nel termine stabilito, sono pervenute le seguenti offerte:

1. ING. Luciani Lucio Silvestro – Sigillo (PG), nota prot. 6861 del 21.12.2020 (ricevuta mezzo PEC il 19.12.2020 ore 9:50);
2. ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN), nota prot. 6866 del 21.12.2020 (ricevuta mezzo PEC il 21.12.2020 ore 10:39);
3. ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esì (AN), nota prot. 6924 del 28.12.2020 (ricevuta mezzo PEC il 24.12.2020 ore 10:45).

Dall'esame della documentazione presentata entro il termine stabilito, si rileva quanto segue:

- 1) ING. Luciani Lucio Silvestro – Sigillo (PG) - i documenti amministrativi risultano essere in regola ma richiedono alcune spiegazioni;
- 2) ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN) - i documenti amministrativi risultano essere in regola ma richiedono alcune spiegazioni;
- 3) ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esì (AN) - i documenti amministrativi risultano essere in regola ma richiedono alcune spiegazioni.

Pertanto è stato richiesto verbalmente ai professionisti, di fornire maggiori e specifiche indicazioni in merito alla documentazione amministrativa presentata.

L'integrazione della documentazione suddetta, è stata presentata da:

1. ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN): nota prot. nn. 6972 e 6984 del 29.12.2020
2. ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esì (AN): nota prot. n. 6976 del 29.12.2020 e prot. n. 6997 del 30.12.2020;

L'Ing. Luciani Lucio Silvestro di Sigillo (PG) non ha presentato le integrazioni richieste, da sollecito verbale ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di fornire le specifiche necessarie per la valutazione della sua offerta, pertanto la sua domanda/offerta, in mancanza di ulteriori indicazioni a corredo dei documenti amministrativi, non può essere presa in considerazione ai fini della comparazione dei preventivi presentati per il servizio in oggetto.

Dall'esame della documentazione richiesta e dalla successiva integrazione, si rileva quanto segue:

1. ING. Lorenzetti Alfredo – Fabriano (AN) - i documenti amministrativi risultano essere in regola - Ribasso offerto = **16,00%**;
2. ING. Pataracchia Endrio – Cerreto D'Esì (AN) - i documenti amministrativi risultano essere in regola - Ribasso offerto = **10,10%**;
3. ING. Luciani Lucio Silvestro – Sigillo (PG), come già esposto, non ha inviato le integrazioni richieste.

Pertanto l'offerta migliore è quella del libero professionista singolo ING. LORENZETTI ALFREDO nato a Fabriano (AN) il 30.10.1958 e residente in Fabriano (AN) in Via Don Minzoni n. 90 – C.F. LRNLRD58R30D451J – P.IVA: 01388580423 - iscritto all'ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona con il n. A1227, che si avvale dell' Ing. CERINI Flavio, nato a Fabriano il 06.06.1980, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ancona al n. A2715 – P.IVA: 02279050427 per il possesso del requisito relativo alla Certificazione Acustica - con un ribasso offerto del 16,00% (sedici%).

Il servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché l'eventuale affidamento delle attività di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione in merito alle opere di "Miglioramento sismico dell'ex edificio scolastico in frazione Fonte di Brescia – Sisma 2016" – ID n. 2766, verrà aggiudicato al professionista sopra richiamato per un importo di € 21.062,24 oltre



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

IVA 22% e oneri contributivi 4% (servizio di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), più l'eventuale opzione per la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per un importo di € 17.735,17 oltre iva 22% ed oneri contributivi 4%, (vedi nota *), per un importo complessivo di € 38.797,42 oltre IVA 22% e oneri contributivi 4%, tutti gli importi al netto del ribasso offerto del 16% (sedici%), previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

NOTA (*):

Si specifica che ai sensi di quanto previsto all'Art. 3 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 e ss.mm.ii. secondo cui la stazione appaltante "in aggiunta all'affidamento dell'incarico di progettazione può prevedere nel medesimo bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell'incarico, l'affidamento successivo degli incarichi di direzione dei lavori e/o coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione" (lo stesso art. 3 dell'Ord. 56/2018 recita "in ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo l'approvazione del progetto da parte del Commissario straordinario"), l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore aggiudicatario l'incarico di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nel caso di emissione di decreto di finanziamento delle opere da parte dell'U.S.R. Marche, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice, civile per il mancato affidamento.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 10:00

Letto confermato e scritto,


Il Responsabile del Procedimento di Selezione
Ing. Lorenzo Massacci



Istruttore Tecnico
Ing. Claudia Contu



Istruttore Tecnico
Geom. Fabio Frattali
